



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 27/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Il giorno ventisette del mese di Marzo dell'anno 2019 nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di Prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di Consiglio Dott. Matteo Tedde la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei consiglieri

P	A	Nome
X		BOGLIOLI ELISABETTA
	X	CAMERADA NUNZIO
X		CARTA FRANCESCA
X		CUREDDA VITTORIO DAVIDE
	X	DAGA ENRICO BACHISIO
X		FADDA GIUSEPPE ANGELO
X		FERRARA ROBERTO
	X	LOI ALESSANDRO
	X	MARINO DONATELLA
X		MILLANTA MARINA
X		MORO GIAMPIETRO
X		NASONE ALESSANDRO

P	A	Nome
	X	OGGIANO LINDA
X		PAIS MICHELE
X		PICCONE GIUSEPPINA RITA
X		PIRAS CESARE EMILIANO
X		PIRISI BENIAMINO
	X	PIRISI MAURIZIO
	X	PORCU GRAZIANO
	X	PULINA PIERA MONICA
	X	SALARIS MARIA GRAZIA
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		TEDDE MATTEO
X		BARBIERI ROBERTO

E la partecipazione del VICE SEGRETARIO GENERALE Pietro Nurra, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) istituiscono "l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali";

PRESO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 147/2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

PRESO ATTO che con deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), e successive modifiche e integrazioni, che al Capo B regola l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel territorio del Comune di Alghero;

RICHIAMATI i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 con cui sono definite le aliquote da applicare ai fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento o in diminuzione;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina IMU dai commi 707 e 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 con cui, tra l'altro, è stabilito che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", nonché "ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";

DATO ATTO inoltre che, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate, ai sensi dell'articolo 13 del DL 201/2011, il quadro normativo generale di riferimento per l'IMU risulta in sintesi così riepilogato:

2. l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. *L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.*

9. *I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

9-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

10. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale testualmente recita che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATA la deliberazione a deliberazione della G. C. n.76 del 02.03.2018 e la deliberazione del C. C. n.21 del 12.04.2018 con cui sono state stabilite le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2018, che confermavano le stesse misure stabilite per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione della G. C. n.50 del 14.02.2019 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2019, da confermarsi nelle stesse misure stabilite per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 relativo al differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali ed alla contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio sino a tale data;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di bilancio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021"*;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 *"Legge di stabilità 2019"* e la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 *"Bilancio di previsione triennale 2019-2021"* ;

PREMESSO che la gestione ordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Alghero, in ogni sua fase, è affidata in concessione, con le modalità dell'In house providing, alla Società S.e.c.al. Spa come da Contratto Rep. 107 del 17.10.2018;

CONSIDERATO che, con comunicazione Prot.95303 del 07.12.2018, in esecuzione dell'art. 6 del Contratto Rep. 107 del 17.10.2018, la S.e.c.al. spa ha nominato il Funzionario Responsabile del Tributo nella persona del Rag. Paolo Moretti;

ATTESO che questa deliberazione, per gli adempimenti di competenza, verrà trasmessa al Concessionario S.e.c.al. Spa;

DATO ATTO inoltre che le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere inviate, entro il termine perentorio del 14 ottobre, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze, di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono modifiche anche sostanziali per l'applicazione di imposte e tributi con introduzione, e periodica modifica, dei relativi trasferimenti statali compensativi e/o le risorse sostitutive assegnate agli enti in applicazione del federalismo fiscale, della spending review, e dell'alimentazione e del riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, hanno determinato una sempre maggiore criticità nella analisi e previsione della definizione delle risorse di riferimento da stabilirsi a cura del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Finanza Locale;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 921 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018»

CONSIDERATO che il gettito IMU 2019 viene previsto sulla base dei dati normativi e contabili disponibili alla data odierna e, quindi, salvo modifiche che potranno intervenire a seguito dell'approvazione della manovra DEF 2019;

RISCONTRATA la competenza Consiliare, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) e lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2019, confermate nella misura deliberata per l'anno 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Programmazione economica in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

VISTA la Legge 147/2013 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

Per quanto sopra esposto,

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Alessandro Balzani;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, integralmente disponibili in forza della registrazione digitale della seduta;

Udito l'intervento del Presidente, il quale, non risultando ulteriori prenotazioni all'intervento del dibattito e/o dichiarazioni di voto, dichiara chiusa la trattazione dell'argomento e, pertanto invita i Sigg.ri Consiglieri ad esprimere avviso sulla proposta in discussione;

Ultimate le operazioni di voto, svoltesi con il seguente esito, attestato dai fogli voto in atti;

Consiglieri presenti e votanti: 16, Favorevoli: 13 (Barbieri, Boglioli, Bruno, Carta, Cureda, Fadda, Millanta, Moro, Nasone, Piccone, Pirisi Beniamino, Sartore, Tedde), Contrari: 3 (Ferrara, Pais, Piras); Assenti: 9 (Camerada, Daga, Loi, Marino, Oggiano, Pirisi Maurizio, Porcu, Pulina, Salaris);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di stabilire le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2019 nel territorio del Comune di Alghero, nelle misure di seguito specificate:

- **Aliquota di base: 9,8 per mille**

- **Aliquota ridotta abitazione principale: 4,5 per mille** (abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e "I.A.C.P.")

- **Aliquota agevolata: 7,6 per mille** ai sensi dell'articolo 5.B comma 4 Regolamento IUC, per:

a. immobili ad uso abitativo (ed alle pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero;

b. unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei contratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998;

- **Aliquota 10,4 per mille** per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale;

- **Aliquota 7,6 per mille** per gli immobili classificati nel gruppo catastale D di proprietà di soggetti titolari di posizione IVA, strumentali per natura alla attività economica esercitata – sulla base della definizione dell'art. 43 del TUIR;

- **Aliquota 7,3 per mille** per gli immobili classificati nei gruppi catastali C e A/10 di proprietà di soggetti titolari di posizione IVA, strumentali per natura alla attività economica esercitata – sulla base della definizione dell'art. 43 del TUIR;

2. Di iscrivere nel Bilancio 2019 al capitolo 10101.06.0011101007 avente per oggetto “CAP 11101/ 7 – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)” lo stanziamento presunto di entrata, realizzabile con le tariffe sopra stabilite, di € 9.303.212,00;

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 13 bis e comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Con separata votazione, Consiglieri presenti e votanti: 16, Favorevoli: 13 (Barbieri, Boglioli, Bruno, Carta, Curredda, Fadda, Millanta, Moro, Nasone, Piccone, Pirisi Beniamino, Sartore, Tedde), Contrari: 3 (Ferrara, Pais, Piras); Assenti: 9 (Camerada, Daga, Loi, Marino, Oggiano, Pirisi Maurizio, Porcu, Pulina, Salaris), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio

Dott. Matteo Tedde

VICE SEGRETARIO GENERALE

Pietro Nurra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)
